

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 21 aprile 2020 - n. 4754

Approvazione delle «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2020» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO
TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione n. 2020/501 del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
- Circolare di AGEA Coordinamento prof. n. 24085 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto «Situazione eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19. attività concernenti la campagna 2020»;

Richiamato il d.d.s. del 24 marzo 2020 n. 3692 della Direzione Organismo Pagatore Regionale - recante l'approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2020» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

Considerato che successivamente all'emanazione del d.d.s. del 24 marzo 2020 n. 3692 il sopra riportato quadro normativo unionale e nazionale ha introdotto modificazioni per quanto concerne la tempistica e le modalità di presentazione della domanda unica di pagamento 2020.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il d.d.s. del 24 marzo 2020 n. 3692 alla luce della normativa sopra citata;

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegato disposizioni si fa rinvio alle disposizioni unionali e nazionali;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato:

- il IV Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/249 del 28 giugno 2018 che attribuisce a Giulio Del Monte la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016

DECRETA

recepisce le premesse,

1. di approvare le «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2020», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare sul BURL il presente decreto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente di struttura
Giulio Del Monte

Allegato 1
“MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2020” RIGUARDANTE I PAGAMENTI DIRETTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELL’AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO ISTITUITI DAL REG. (UE) N.1307/2013.

Si riportano nella tabella che segue le modifiche/integrazioni all’allegato al D.d.s. del 24.03.2020 n. 3692 tenendo conto di quanto introdotto dal Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione n. 2020/501 del 06.04.2020 e dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 24085 del 31.03.2020.

	TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
	Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento - allegato al D.d.s. del 24.03.2020 n. 3692	
ART. 3. Modalità di presentazione delle domande	<p>La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente, sul sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS e mediante la firma digitale; la domanda, dopo essere stata firmata digitalmente, deve essere allegata a sistema secondo la procedura indicata in fase di compilazione; - tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza; in questo caso la domanda può essere firmata digitalmente o anche solo essere sottoscritta in forma cartacea ma in presenza di un funzionario del CAA. <p>L’identità del richiedente è accertata dal funzionario del CAA al momento della firma della copia cartacea della domanda, verificando idoneo documento identificativo in corso di validità. Copia di tale documento deve essere acquisita e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo di domanda.</p> <p>La domanda unica deve essere sottoscritta dall’agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell’univocità dell’imputazione della domanda all’agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell’identificazione</p>	<p>La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente, sul sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS e mediante la firma digitale; la domanda, dopo essere stata firmata digitalmente, deve essere allegata a sistema secondo la procedura indicata in fase di compilazione; - tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza; in questo caso la domanda può essere firmata digitalmente o anche solo essere sottoscritta in forma cartacea ma in presenza di un funzionario del CAA. <p>L’identità del richiedente è accertata dal funzionario del CAA al momento della firma della copia cartacea della domanda, verificando idoneo documento identificativo in corso di validità. Copia di tale documento deve essere acquisita e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo di domanda.</p> <p>Qualora a causa dell’entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio che dettano le norme per contenere il contagio da COVID-19 il produttore sia impossibilitato a recarsi presso l’ufficio CAA per la firma autografa, è prevista la possibilità di sottoscrivere la domanda al termine del periodo emergenziale. In questo caso il CAA deve acquisire l’assenso da parte del produttore a presentare la domanda per</p>

	<p>dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.</p>	<p>l'anno 2020 e l'impegno a firmarla al termine del periodo emergenziale. Copia di tale autorizzazione, corredata dalla copia di un idoneo documento di identità, deve essere allegata alla copia della domanda cartacea e conservata nel fascicolo di domanda del richiedente.</p> <p>La domanda unica deve comunque (anche se, eccezionalmente, con la richiamata modalità differita) essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.</p>
<p>ART. 4. Finalità e termini di presentazione delle domande</p>	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal D.M. del 7 giugno 2018 n. 5465, la Domanda Unica deve essere presentata entro il 15 maggio. I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.</p> <p>Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2020 sono:</p> <p>a) domanda iniziale: 15 maggio 2020;</p> <p>b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 01 giugno 2020;</p>	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal D.M. del 7 giugno 2018, n. 5465, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio.</p> <p>Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 06.04.2020 stabilisce una deroga al Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica 2020.</p> <p>Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2020 sono:</p> <p>a) domande iniziali: 15 giugno 2020;</p> <p>b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2020.</p> <p>Si precisa che quanto previsto nei punti c), d), e), f) dell'art. 4 rimane invariato.</p>

<p>ART 4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2020 e, quindi, fino al 09 giugno 2020. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p> <p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 09 giugno 2020, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 10 luglio 2020. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p> <p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 10 luglio 2020, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>
<p>ART 4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 01 giugno 2020, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09 giugno 2020; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 09 giugno 2020, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 oltre il termine del 30 giugno 2020, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2020; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2020, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>